

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 27/04/2016

UFFICIO RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

F.to **Dr.ssa Luigina Curcio**

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene annotato sul Capitolo Codice

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

F.to **Dott.ssa Luigina Curcio**

Data 27/04/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to **Dott.ssa Luigina Curcio**

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario

F.to **Dott.ssa Giovanna Spataro**

Il Sindaco

F.to **Avv.Marco Oliverio**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì 02/05/2016 e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
Prot. n° 277 del 02/05/2016

Il Responsabile del Procedimento

F.to **Ing. Licia Dora Scarcello**

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

F.to **Dott.ssa Filomena Cava**

La suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il _____

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione il _____

Data _____

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

F.to **Dott.ssa Filomena Cava**

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Filomena Cava



Comune di Pedace

Provincia di Cosenza

Deliberazione in Copia del Consiglio

Delibera n° 9 del 27/04/2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2016

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Avv. Marco Oliverio	x
CONSIGLIERE	Carmelo Rota	x
CONSIGLIERE	Francesco Pezzi	x
CONSIGLIERE	Francesco Morrone	x
CONSIGLIERE	Trisolina Rita Iazzolino	x
CONSIGLIERE	Bernardina Marano	x
CONSIGLIERE	Alessandro Leonetti	—
CONSIGLIERE	Carmela Barca	x
CONSIGLIERE	Giorgio De Luca	x
CONSIGLIERE	Stefania Mele	x
CONSIGLIERE	Carmelo Venneri	x

Presenti: 10

Partecipa alla riunione il segretario comunale **Dott.ssa Giovanna Spataro** che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Avv.Marco Oliverio** nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

Il Presidente, Avv. Marco Oliverio cede la parola al Consigliere Bernardina, Marano che illustra il punto: La Tari (Tassa sui Rifiuti) è istituita con la legge di stabilità 2014 che ha sostituito la vecchia TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi). Con il nuovo contratto stipulato nel giugno 2015 con la ditta Calabria Maceri spa si è ottenuto un risparmio di circa 39.000,00 con esiti positivi sulla determinazione delle tariffe delle utenze sia domestiche che non. Per l'anno 2016 la TARI sarà versata in quattro rate con scadenza il 30/06; 31/08; 31/10; 30/11. Le tariffe si intendono al netto dell'addizionale provinciale e hanno effetto a partire dal 01/01/2016.

Il Presidente ringrazia il consigliere Bernardina Marano e dà la parola al consigliere Carmelo Venneri il quale sottolinea che al 31/12/2014 l'avanzo di amministrazione era pari € 127.000,00 mentre al 31/12/2015 è di circa € 163.000,00. Su questo l'Amministrazione Comunale deve giocare e fa una riflessione: utilizzare una parte di avanzo di amministrazione al fine di ridurre almeno uno dei tributi comunali. Prende la parola il Consigliere Giorgio De Luca il quale sottolinea che l'appalto per la raccolta differenziata ha portato ad un risparmio di circa €39.000,00. Il risparmio è conseguenza dall'eliminazione delle campane per il vetro, la raccolta dello stesso ogni 15 giorni e della gestione in proprio dei rifiuti ingombranti.

Si chiede: cosa succede alle tonnellate di rifiuti e considerata l'alta percentuale di raccolta differenziata non dovremmo pagare di meno per i rifiuti indifferenziati? Si è tenuto conto nella predisposizione del piano finanziario Tari 2016 dell'abbattimento della tariffa in relazione all'alta percentuale di raccolta differenziata? Se siamo così bravi dovremmo pagare di meno per il conferimento nella discarica. Perché tutto ciò non si traduce nella diminuzione delle tariffe?

Gli uffici ci hanno riferito che nella tariffa è compreso sia il costo della raccolta differenziata che quella indifferenziata, sottolinea quindi che, nonostante un'alta percentuale di raccolta differenziata è poco lo sconto sulla bolletta. Evidenza che la Regione ha sbloccato la gara che prevede lo smaltimento dei rifiuti in un paese nordico con una spesa di 90 milioni di euro, che inevitabilmente pagano tutti i cittadini. Afferma che ci deve essere il tornaconto contabile non si può aspettare che la regione Calabria agisca. Se deve dare un voto all'operato dell'Amministrazione sulla gestione rifiuti da 1 a 10 lui dà 5.

Prende la parola il Presidente che ringrazia per le considerazioni. Reputa la raccolta differenziata una questione di civiltà ed evidenzia il risparmio per il conferimento in discarica, conseguito per l'alta percentuale, oltre il 65%, di raccolta differenziata. Tale riduzione deriva dalla premialità applicata dalla Regione Calabria per il superamento della percentuale del 65% di differenziata. Precisa che dall'insediamento dell'Amministrazione Comunale e per 2 anni consecutivi i cittadini hanno avuto una riduzione delle tariffe mentre gli altri enti hanno aumentato le stesse. L'intento di questa Amministrazione è di tendere sempre verso la riduzione delle tariffe assicurando la qualità del servizio.

Continua, sottolineando che, visti i risultati, l'Ente Parco ha destinato un finanziamento per il nostro Ente e il Comune di San Giovanni in Fiore, per la realizzazione di due isole ecologiche a Loriga.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Presidente;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Evidenziato che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - ✓ tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - ✓ tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Verificato che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) viene applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

Rilevato che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

Vista la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);

Richiamato l'art. 1 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016), che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla TARI;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

Rimarcato che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Preso atto che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;

Verificato che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".

Verificato che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l'elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Rilevato che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 8 (otto) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 23 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

Rilevato che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

Evidenziato che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Preso atto che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Verificato che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.);

Considerato che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

Atteso che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rammentato che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Verificato che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Considerato che per il calcolo della quota per numero di componenti del nucleo familiare vengono adottati, per l'anno 2016, dei coefficienti tale da rendere meno onerosa la tariffa che nell'anno 2015;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Rimarcato che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Verificato che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicate nel comunicato dello stesso ministero del 28 febbraio 2014;

Evidenziato che la predetta trasmissione dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n°296/2006 il quale recita: "gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 è stato disposto il differimento al 30/04/2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli enti locali;

Visto l'allegato Piano Finanziario TARI anno 2016, contenente rispettivamente la tabella delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) per le utenze non domestiche da applicare per l'anno 2016 e la tabella delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche da applicare per l'anno 2016 in atti;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 24/07/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – TARI, esecutiva;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato dalla presente deliberazione si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le tariffe e il Piano Finanziario TARI per l'anno 2016;

Visti gli atti d'Ufficio

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, ss.mm. ;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Massimiliano Procopi acquisito in data 27/04/2016;

Con voti favorevoli n°7 e n° 3 contrari (consiglieri: Giorgio De Luca, Stefania Mele, Carmelo Venneri) espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1. Di determinare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell'anno 2016, come riportato negli allegati in atti.
2. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Piano Finanziario TARI anno 2016, in atti.
3. Di precisare che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2016.
4. Di precisare che le tariffe si intendono al netto dell'addizionale provinciale, determinata dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza (TEFA 2016-5%);

5. **Di stabilire** per l'anno 2016 che la TARI sarà versata in n. 4 rate scadenti il 30/06/2016-31/08/2016-31/10/2016-30/11/2016;

6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si rimanda al Regolamento (IUC-TARI) approvato con Deliberazione Consiliare n. 17 del 24/07/2015 oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

7. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016.

8. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

9. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Finanziario –Contabile e all'Ufficio Tributi per quanto di propria competenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata;

Visto l'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi dai presenti per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.